

**PA LEG 01**  
**“PROCEDURA INTERNAL DEALING”**  
**GAROFALO HEALTH CARE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. in data 8 agosto 2018 (con efficacia a partire dal 30 ottobre 2018), come modificata da ultimo in data 6 marzo 2025

**INDICE**

1. PREMESSA E OBIETTIVI .....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3. DEFINIZIONI .....	3
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	4
5. PRINCIPI GENERALI .....	5
6. RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI E ESTERNI.....	5
7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO .....	6
7.1 Individuazione dei Soggetti Internal Dealing e obblighi di informativa .....	6
7.2 Obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing .....	7
7.3 Soggetto preposto al ricevimento e alla diffusione al pubblico delle informazioni.....	8
7.4 Comunicazione delle Operazioni Rilevanti .....	9
7.5 Divieti e limiti al compimento di Operazioni .....	10
7.6 Inosservanza della Procedura Internal Dealing .....	11
8. SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA.....	11
9. MONITORAGGIO E MODIFICHE ALLA PROCEDURA.....	11
10. ALLEGATI.....	11
ALLEGATO A.....	12

## 1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC” o la “Società” o l’“Emittente”) ha adottato la presente Procedura Internal Dealing (la “Procedura”) volta a disciplinare con efficacia cogente i flussi informativi inerenti alle Operazioni Rilevanti (come di seguito definite), in conformità con quanto disposto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (“**Market Abuse Regulation**” o “**MAR**”), dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l’altro, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il “**Regolamento Delegato 2016/522**”) e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (“**Regolamento Emittenti**”).

La presente Procedura è stata approvata in data 8 agosto 2018, con efficacia dal 30 ottobre 2018, data di presentazione presso Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e successivamente modificata in data 28 gennaio 2020, 17 dicembre 2020, 15 maggio 2024 e 6 marzo 2025.

Copia della Procedura è pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com) nella Sezione “*Governance/Internal Dealing*”.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a GHC.

## 3. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti altrove nella presente Procedura e, salvo ove altrimenti indicato in modo espresso, si riportano di seguito le principali definizioni:

- Per “**Soggetti Internal Dealing**” si intendono:

A) Le persone rilevanti ai sensi del MAR (nel seguito, le “**Persone Rilevanti MAR**”), ossia:

a) i componenti del Consiglio di Amministrazione di GHC;

- b) i componenti del Collegio Sindacale di GHC;
- c) i dirigenti di GHC che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dal MAR), concernenti direttamente o indirettamente GHC, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di GHC, come identificati ai sensi del successivo articolo 7.1.1;
- B) le persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR (nel seguito, le **"Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR"**), ossia:
- a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini delle Persone Rilevanti MAR;
- b) le persone giuridiche, i trust e le partnership le cui responsabilità di direzione<sup>1</sup> siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una delle persone indicate al presente punto B) lettera a), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, oppure sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
- Per **"Operazioni Rilevanti"** si intendono, ai sensi dell'art. 19, par. 1 del MAR, tutte le operazioni eseguite dai Soggetti Internal Dealing a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:
- azioni o strumenti di debito della Società;
  - strumenti derivati;
  - strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi dell'articolo 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Le Operazioni Rilevanti comprendono le operazioni elencate, a titolo esemplificativo, nell'Allegato A.

#### **4. RUOLI E RESPONSABILITÀ**

I principali soggetti coinvolti nei processi di Internal Dealing sono i seguenti:

---

<sup>1</sup> Il riferimento alle "responsabilità di direzione rivestite" (art. 3, par. 1, n. 26, lett. d), MAR) deve interpretarsi nel senso di "cover those cases where a PDMM [persona che riveste responsabilità di direzione] within an issuer (or a closely associated natural person) takes part in or influences the decisions of another legal person, trust or partnership (hereinafter "legal entity") to carry out transactions in financial instruments of the issuer" (ESMA, Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR), Q&A n. 7.7).

- **Consiglio di Amministrazione di GHC:** responsabile dell'adozione della presente Procedura;
- **Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di GHC:** responsabili dell'approvazione degli aggiornamenti, integrazioni e modifiche alla Procedura indicati nell'articolo 9 della Procedura;
- **Direzione Affari Legali e Societari:** responsabile della identificazione dei Soggetti Internal Dealing e della tenuta, aggiornamento e messa a disposizione dell'Elenco (come definito nell'articolo 7.1.2);
- **Investor Relator:** responsabile di assicurare, con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari, il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti nella presente Procedura;
- **Soggetti Internal Dealing:** responsabili della comunicazione alla Società e alla Consob delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti dagli stessi compiute ai sensi della Procedura.

## **5. PRINCIPI GENERALI**

Le attività disciplinate nel presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico di Gruppo e negli altri strumenti normativi aziendali, nonché dei principi di controllo previsti dal Modello Organizzativo che la Società ha adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il presente documento tiene inoltre conto dei requisiti normativi previsti dalla L. 262/05 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" riguardanti le Società quotate con particolare riferimento all'implementazione del sistema di controllo rispondente ai requisiti, al disegno ed implementazione di adeguate procedure amministrative contabili ed al relativo monitoraggio.

Le direzioni e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso (*principio di tracciabilità*).

Le attività descritte nella presente procedura devono essere svolte garantendo la segregazione dei compiti e delle responsabilità al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni (*principio di segregazione*).

## **6. RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI E ESTERNI**

### **Riferimenti Normativi**

<b>Interni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice Etico del Gruppo</li><li>• Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01</li><li>• Organigramma Aziendale</li><li>• Procedura sulla gestione del sistema normativo aziendale</li><li>• Linee Guida del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi</li><li>• Regolamento del Gruppo Garofalo Health Care</li><li>• Linee Guida dei Flussi Informativi del Gruppo Garofalo Health Care</li><li>• Procedura Investor Relations</li></ul>
<b>Esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato</li><li>• Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione</li></ul>

## **7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

### **7.1 Individuazione dei Soggetti Internal Dealing e obblighi di informativa**

7.1.1 Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR di cui all'articolo 3, punto A), lettera c) sono identificate dalla Direzione Affari Legali e Societari, con il supporto delle altre Direzioni e Funzioni di GHC e previa condivisione con l'Amministratore Delegato di GHC, fra i dirigenti della Società che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- (i) hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate;
- (ii) detengono il potere di adottare decisioni di gestione strategiche, che possono incidere sulle prospettive future della Società o su singole linee di attività della Società che rappresentano la parte preponderante dell'attività complessiva della Società stessa;
- (iii) esercitano il suddetto potere decisionale in via autonoma e, dunque, in modo svincolato dall'approvazione da parte di altri organi della Società, non rilevando invece la circostanza che il potere decisionale sia esercitabile in via solitaria o collegiale.

7.1.2 Il Direttore Affari Legali e Societari redige e aggiorna un elenco in formato cartaceo o elettronico dei Soggetti Internal Dealing (l'"**Elenco**").

7.1.3 Il Direttore Affari Legali e Societari notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla normativa e dalla Procedura.

I destinatari di tale comunicazione devono renderne alla Società copia firmata per presa d'atto, fermo restando che in mancanza la Persona Rilevante MAR si intenderà comunque edotta di quanto sopra.

7.1.4 Le Persone Rilevanti MAR devono comunicare tempestivamente per iscritto al Direttore Affari Legali e Societari l'elenco delle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati. Le Persone Rilevanti MAR devono rendere noti alle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa e dalla Procedura, mediante comunicazione scritta conservando copia di tale comunicazione.

7.1.5 Al venir meno delle motivazioni che ne hanno determinato l'iscrizione, i Soggetti Internal Dealing saranno cancellati dall'Elenco e saranno tempestivamente informati per iscritto di tale cancellazione.

7.1.6 I Soggetti Internal Dealing devono fornire al Direttore Affari Legali e Societari ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di legge.

7.1.7 Il Direttore Affari Legali e Societari garantisce la messa a disposizione ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società della versione tempo per tempo aggiornata dell'Elenco, mediante una piattaforma digitale riservata e autonomamente accessibile da parte degli stessi.

## **7.2 Obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing**

7.2.1 I Soggetti Internal Dealing comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 7.4 tutte le Operazioni Rilevanti.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti:

- le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga, entro la fine dell'anno, la soglia di cui all'articolo 152-*quinquies*.1 del Regolamento Emittenti, come tempo per tempo vigente, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto Internal Dealing; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo pari a quello di cui alla suddetta soglia di cui all'articolo 152-*quinquies*.1 del Regolamento Emittenti nell'arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;

- transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
  - b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
  - c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Internal Dealing non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Internal Dealing compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

7.2.2 il Direttore Affari Legali e Societari fornisce assistenza ai Soggetti Internal Dealing che ne facciano richiesta, affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura.

### **7.3 Soggetto preposto al ricevimento e alla diffusione al pubblico delle informazioni**

7.3.1 L'Investor Relator è il soggetto preposto al ricevimento ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

7.3.2 È compito dell'Investor Relator:

- a) ricevere le comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti;
- b) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti;
- c) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato.

#### **7.4 Comunicazione delle Operazioni Rilevanti**

7.4.1 I Soggetti Internal Dealing sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti dagli stessi compiute alla Società e alla Consob.

7.4.2 I Soggetti Internal Dealing comunicano all'Investor Relator della Società le Operazioni Rilevanti entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 (il "**Regolamento 2016/523**") (e reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com) nella Sezione "*Governance/Internal Dealing*") ("**Filing Model**"), completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

La comunicazione deve essere effettuata all'Investor Relator tramite invio della stessa via e-mail al seguente indirizzo: [internaldealing@garofalohealthcare.com](mailto:internaldealing@garofalohealthcare.com).

L'Investor Relator fornirà a sua volta ai Soggetti Internal Dealing, a mezzo e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

7.4.3 I Soggetti Internal Dealing comunicano alla Consob le Operazioni Rilevanti entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione utilizzando il Filing Model, completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse. Il Filing Model deve essere trasmesso alla Consob via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it); in ogni caso occorre specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

7.4.4 L'Investor Relator provvede a comunicare al pubblico - tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e pubblicazione sul sito internet della Società – le Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Internal Dealing notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto Internal Dealing. L'Investor Relator comunica alla Direzione Affari Legali e Societari l'avvenuta comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti ai sensi del presente paragrafo.

7.4.5 I Soggetti Internal Dealing sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

7.4.6 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Internal Dealing.

## **7.5 Divieti e limiti al compimento di Operazioni**

7.5.1 È fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di compiere, per proprio conto o per conto di terzi, Operazioni Rilevanti nei 30 giorni di calendario precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle eventuali relazioni trimestrali della Società, nonché di altri eventuali rapporti finanziari di cui la Società abbia preventivamente previsto e annunciato la pubblicazione.

7.5.2 Il divieto non si applica: (i) all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di partecipazione azionaria o programmi di risparmio o piani relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni (ad esempio, stock option, stock grant, performance share e simili), nonché di diritti d'opzione; si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell'esercizio di tali diritti; (ii) alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica; (iii) in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla Persona Rilevante MAR, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

7.5.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell'anno, da parte di alcune o di tutte le Persone Rilevanti MAR, di Operazioni Rilevanti. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, in base a una valutazione caso per caso, dal Consiglio di Amministrazione ed, in particolare, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni, in ogni caso a condizione che, prima dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante, la Persona Rilevante MAR abbia chiesto, tramite richiesta scritta motivata (contenente una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari), l'autorizzazione a vendere immediatamente le proprie azioni durante il periodo di divieto. La richiesta è valutata dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 8 del Regolamento Delegato 2016/522.

7.5.4 Resta inteso che, nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento Delegato 2016/522 la Persona Rilevante MAR deve dimostrare alla Società che l'Operazione Rilevante in questione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

## **7.6 Inosservanza della Procedura Internal Dealing**

Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inosservanza degli obblighi da essa previsti in materia di *internal dealing*, nel caso in cui, per violazione delle disposizioni della normativa stessa e/o della presente Procedura la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la stessa potrà agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

## **8. SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA**

È fatto obbligo a ciascun destinatario del presente documento segnalare all'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001, ogni comportamento che nel corso del normale svolgimento delle proprie attività sia ritenuto illegittimo o illecito, nonché condotte non conformi con quanto stabilito da normative esterne ed interne (es. contratto, Codice Etico di Gruppo, Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, policy, ed altre normative vigenti).

## **9. MONITORAGGIO E MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

Il Direttore Affari Legali e Societari e l'Investor Relator monitorano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la stessa alla normativa applicabile, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, potranno procedere ad aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche alla presente Procedura (a) meramente formali, (b) consequenziali e/o attuative rispetto a deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, (c) richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, o (d) sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.

Per ogni altra modifica alla presente Procedura è competente il Consiglio di Amministrazione.

## **10. ALLEGATI**

A) Operazioni Rilevanti

**ALLEGATO A****OPERAZIONI RILEVANTI**

Le Operazioni Rilevanti includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a una Persona Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'Emittente, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Internal Dealing;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni Rilevanti includono altresì:

1. la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Internal Dealing. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
2. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Internal Dealing, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Internal Dealing ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
3. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Internal Dealing; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.